

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009

Nel corso degli ultimi anni la maggior sensibilità da parte della società alle tematiche riguardanti il benessere animale comprese le nuove metodiche di stordimento e abbattimento nonché l'introduzione dei regolamenti del "pacchetto igiene" che pongono l'accento sulla responsabilità dell'operatore, e i pareri scientifici prodotti dall'EFSA su questo argomento hanno reso indispensabile rivedere la normativa europea.

Per i suddetti motivi a livello europeo è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 "sulla protezione degli animali durante l'abbattimento" (di seguito indicato come "regolamento"), che è in applicazione dal 01 gennaio 2013 e abroga la Direttiva 93/119/CE.

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Si rimanda all'articolo 1 del regolamento.

Rientrano nell'ambito di applicazione di questo regolamento gli abbattimenti di animali in allevamento per la ricerca a scopo diagnostico delle sostanze inibenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i quali è obbligatorio utilizzare i metodi di stordimento e abbattimento stabiliti dall'allegato I del Regolamento.

Sono esclusi dall'applicazione del regolamento:

- gli animali abbattuti durante gli esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo dell'autorità competente
- gli animali abbattuti durante attività venatorie o di pesca ricreativa;
- gli animali abbattuti durante eventi culturali o sportivi;
- i volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

2. AUTORITA' COMPETENTI

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), nell'ambito delle rispettive competenze.

3. ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

IL Centro di referenza Nazionale per il Benessere animale (CreNBA) ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, sezione di Brescia, è l'autorità scientifica deputata a fornire sostegno scientifico alle autorità competenti, su loro richiesta.

In particolare, il CreNBA è deputato all'approvazione dei programmi di formazione dei corsi per gli operatori, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c, del regolamento.

4. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE A VARIO TITOLO NEGLI ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI

L'operatore, così come definito all'articolo 2, comma 1 del regolamento ha l'obbligo di:

1) pianificare le macellazioni elaborando le procedure operative standard secondo quanto riportato all'articolo 6 del regolamento.

Tali procedure dovranno essere formulate sulla base della valutazione del rischio per ogni fase del ciclo di produzione e dovranno comprendere:

- obiettivi chiari e ben definiti;
- persone responsabili;
- modalità operative;
- criteri misurabili;
- procedure di controllo dell'efficacia dei metodi di stordimento/abbattimento;
- azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia dei sistemi di stordimento/abbattimento;
- azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia del sistema di abbattimento nella macellazione rituale.

Inoltre, dovranno essere descritti i parametri fondamentali previsti (Allegato I, Capo I del regolamento) per ciascun metodo di stordimento utilizzato.

2) rendere disponibile all'autorità competente di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per ciascun macello i seguenti dati:

- il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;
- le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
- la capacità massima per ciascuna area di stabulazione.

3) garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi di immobilizzazione/stordimento secondo le istruzioni del fabbricante, effettuando una manutenzione periodica e registrando tale attività.

Per i dispositivi presenti negli impianti prima dell'entrata in vigore del regolamento, privi di istruzioni dettagliate del fabbricante, l'operatore provvede a stilare una procedura interna di istruzioni e di manutenzione che ne garantisca l'idoneità ai sensi del regolamento stesso. Tale procedura deve essere messa a disposizione degli addetti alla macellazione per il corretto uso dei dispositivi medesimi.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del regolamento, i fabbricanti di dispositivi per l'immobilizzazione e lo stordimento degli animali devono fornire adeguate istruzioni relative al loro uso per garantire il rispetto del benessere animale.

4) provvedere affinché la costruzione (da intendersi come struttura) e la configurazione (da intendersi "lay-out" come da regolamento in lingua inglese) degli stabilimenti di macellazione entrati in funzione dopo il 01 gennaio 2013, nonché le attrezzature che vi sono utilizzate, siano

conformi alle disposizioni dell'Allegato II del regolamento. Tali requisiti dovranno rientrare nella procedura di valutazione da parte dell'autorità locale territorialmente competente per il riconoscimento/registrazione degli impianti stessi.

In applicazione a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1 del regolamento, gli stabilimenti di macellazione già in attività alla data dello 01 gennaio 2013, ma che dopo tale data subiscano modifiche riguardanti la costruzione, la configurazione o le attrezzature, dovranno rispettare le disposizioni previste dall'Allegato II del regolamento. In questo caso l'operatore dovrà elaborare un piano di adeguamento dello stabilimento di macellazione, secondo quanto previsto dal medesimo Allegato, e presentarlo alla sopraccitata autorità competente.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I macelli che erano già in attività alla data del 01 gennaio 2013 devono rispettare le disposizioni dell'Allegato II del regolamento a partire dall'8 dicembre 2019: fino a tale data, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, per essi continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla Direttiva 93/119/CE, riportate nell'*allegato I* delle presenti linee guida.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del regolamento, le specifiche operazioni di "macellazione" (definita come "l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana"), ovvero maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell'efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi prescritti da riti religiosi, devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del "*certificato di idoneità*" di cui all'articolo 21 del regolamento.

Il Ministero della Salute, in considerazione di tale obbligo, ha ritenuto necessario elaborare un percorso formativo in attuazione del Regolamento, la cui organizzazione è stata affidata, in forza dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento, al CreNBA.

Tale percorso si sviluppa secondo le modalità riportate nell'*allegato II* delle presenti linee guida.

7. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria (ASL) territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione è l'autorità competente preposta al rilascio dei certificati di idoneità, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b, del Regolamento.

Il rilascio del certificato d'idoneità deve avvenire seguendo la procedura on-line predisposta dal CreNBA. Tale procedura rende disponibile il format del certificato, ne assicura la numerazione e ne cura il mantenimento in archivio. Le AA.SS.LL. devono acquisire le credenziali di accesso al sistema tramite contatti diretti con il CreNBA.

Nel caso di corsi di formazione non organizzati direttamente dalle ASL, tutti coloro che avranno superato il test finale riceveranno dall'Organismo che ha effettuato il corso di formazione, un attestato di frequenza e/o superamento del corso con il quale richiederanno al Servizio veterinario della ASL il rilascio del certificato.

Secondo quanto previsto all'articolo 21, comma 7, si riconoscono equivalenti ai certificati di idoneità previsti dal Regolamento, gli attestati di idoneità/formazione già rilasciati dall'autorità competente a seguito dello svolgimento di appositi corsi di formazione eseguiti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lvo 333/1998 (attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento) e s.m.i., qualora inerenti a:

- maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
- immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento;
- stordimento degli animali;
- valutazione dell'efficacia dello stordimento;
- sospensione o sollevamento di animali vivi;
- dissanguamento degli animali vivi;
- macellazione degli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi.

Il rilascio del certificato di idoneità per i possessori dei sopraccitati attestati di cui al D.Lvo 333/1998 deve comunque essere subordinato alla frequentazione di un apposito corso di formazione a distanza "semplificato" (FAD, senza pratica ed esame), specificatamente realizzato dal CreNBA e, dallo stesso, reso fruibile.

In alternativa al corso FAD "semplificato" può essere realizzato un corso "frontale semplificato".

A questi operatori verrà rilasciato un certificato di idoneità "permanente" secondo le modalità previste per gli operatori che al 31 dicembre 2012 avevano maturato oltre 3 anni di esperienza professionale documentata.

Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 150.000 volatili o conigli, così come definite all'articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle presenti linee guida). Questo ultimo ha il compito di garantire che le varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale. Deve altresì obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del regolamento, attraverso un percorso formativo "completo" (teorico, pratico e con esame finale), facendo riferimento alle specie animali macellate nello stabilimento di macellazione dove opera in qualità di responsabile del benessere.

Ai fini dell'acquisizione del certificato d'idoneità da parte di questa figura, senza che vi sia la necessità di frequenza ad alcun corso di formazione, si riconoscono come equipollenti i seguenti titoli:

- 1) diploma di laurea in Medicina veterinaria;
- 2) diploma di laurea in Scienze delle produzioni animali.

L'idoneità di eventuali altri titoli da considerarsi equipollenti ai sopraccitati diplomi di laurea sarà valutata dal Ministero della Salute di concerto con il CreNBA.

Le modalità di rilascio del certificato di idoneità per le diverse categorie di operatori sono indicate nell'*allegato III* delle presenti linee guida.

8. DEROGHE AL REGOLAMENTO CE 1099/2009

Il regolamento prevede deroghe e limitazioni di applicazione dei dispositivi normativi, che di seguito si riportano:

Riferimento	Deroga	Prescrizioni/limitazioni previste
Art. 1, comma 1	Pesci	<ul style="list-style-type: none"> Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili)
Art. 1, comma 1	Abbattimento di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone	<ul style="list-style-type: none"> Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) Art. 3, comma 2 (provvedimenti atti a evitare dolori, ansia o sofferenze evitabili) Art. 19 (in abbattimento di emergenza chi ha in custodia gli animali adotta provvedimenti per abatterli nel più breve tempo possibile)
Art. 10	Macellazione di animali diversi da volatili da cortile, conigli e lepri per consumo domestico privato eseguita al di fuori dal macello dal proprietario dell'animale o da altra persona sotto la responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) Art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate)
	Macellazione di animali diversi da volatili da cortile, conigli, lepri, suini, ovini e caprini per consumo domestico privato eseguita al di fuori dal macello dal proprietario dell'animale o da altra persona sotto la responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) Art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate) Art. 15, comma 3 (divieto di taluni metodi di immobilizzazione) Allegato III, punti da 1.8 a 1.11, punto 3.1 e, nel caso di semplice stordimento, anche punto 3.2 (divieti e limitazioni delle operazioni condotte nei macelli)

Art. 11	Macellazione di volatili da cortile, di conigli e lepri effettuata in azienda agricola per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne dal produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio in piccoli quantitativi	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) • Art 4, comma 1 (metodi di stordimento). • Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate)
Art. 15, comma 2	Macellazione secondo riti religiosi nel macello	<ul style="list-style-type: none"> • Non si applica l'art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) • Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 4, la macellazione rituale deve essere effettuata esclusivamente in uno stabilimento di macellazione autorizzato. • L'art. 15, comma 2 prevede che gli animali abbattuti secondo riti religiosi senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti devono essere immobilizzati meccanicamente • Se la macellazione prevede il capovolgimento o altra posizione innaturale il sistema deve essere provvisto di dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa e siano adattabili alle dimensioni dell'animale (art. 15, comma 2)

Sulla base delle deroghe e delle limitazioni di applicazione del Regolamento sopra descritte, si specifica che:

Non è previsto lo stordimento	<ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento d'emergenza al di fuori dei macelli o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone • Macellazioni secondo rito religioso • Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori del macello per uso e consumo domestico privato. • Abbattimento per spopolamento, solamente in alcune circostanze, per cause imputabili alla compromissione della salute umana o al rallentamento significativo del processo di eradicazione della malattia
Non è previsto il possesso del certificato di idoneità ma è previsto il possesso di un livello adeguato di competenza	<ul style="list-style-type: none"> • Macellazione per consumo domestico privato diverse da volatili, conigli e lepri • Macellazione di volatili, conigli e selvaggina in azienda agricola per la cessione al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio • Abbattimento animali da pelliccia • Abbattimento per spopolamento

<p>Non è previsto il possesso né del certificato di idoneità né di un livello adeguato di competenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato • Abbattimento d'emergenza al di fuori dei macelli , o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute e la sicurezza delle persone.
---	---

Si ritiene opportuno precisare che alle macellazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, qualora non venga superato il numero massimo di animali, non si applicano le prescrizioni dei capi II e III, essendo escluse dal campo di applicazione del Regolamento 853/2004 (articolo 1, punto 3, lettera d). Tuttavia devono essere assicurate le prescrizioni minime in materia di benessere.

Pertanto, in definitiva, è ammessa la metodica dello stordimento che utilizza la dislocazione cervicale o il colpo da percussione limitando tali manualità ad un numero massimo di 70 capi al giorno per singolo operatore.

Si ritiene opportuno riportare di seguito le definizioni e le differenze relative all'abbattimento di emergenza e alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello:

a) Abbattimento di emergenza

Qualora gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare ulteriori sofferenze, possono essere sottoposti ad abbattimento d'emergenza anche dal proprietario dell'animale, direttamente in allevamento effettuando lo stordimento. Solamente in circostanze eccezionali come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee è possibile effettuare l'abbattimento d'emergenza escludendo lo stordimento. La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano ma dovrà essere smaltita come sottoprodotto di origine animale, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009.

b) Macellazione d'urgenza al di fuori dal macello

Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI.

Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.

Riferimento	Attività	Specifiche
Regolamento (CE) 1099/2009 art. 2, lettera d)	Abbattimento di emergenza	<p>Nei casi in cui gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare sofferenze acute, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare i dolori, possono essere sottoposti all'abbattimento di emergenza, anche direttamente in allevamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tale abbattimento potrà essere effettuato direttamente anche dal proprietario dell'animale. • Non è previsto lo stordimento solamente nei casi in cui ci si trovi in luoghi dove non è possibile utilizzare attrezzature idonee e in assenza di personale competente. • Non è previsto il possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. • La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano e dovrà essere smaltita come sottoprodotto, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009.
Regolamento (CE)853/2004, Allegato III, sezione 1, capitolo VI	Macellazione d'urgenza al di fuori del macello	<p>Qualora ricorrano le condizioni definite dal Regolamento 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI, punti 1 e 2 (<i>“Un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere” e “un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale”</i>) e nel rispetto del Regolamento (CE) 1099/2009, l'animale può essere sottoposto alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello secondo le ulteriori condizioni definite dal medesimo capitolo VI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tale macellazione, dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009 • è previsto lo stordimento • il personale che esegue la macellazione d'urgenza fuori dal macello deve essere in possesso del certificato d'idoneità.

9. RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

L'articolo 17 del regolamento stabilisce che l'operatore designi per ogni macello con la capacità di macellazione prevista al comma 6 del medesimo articolo, un Responsabile della tutela del benessere animale, specificandone le competenze nelle procedure operative standard adottate.

Tale figura deve disporre di adeguate competenze tecniche e di un'approfondita conoscenza della normativa comunitaria pertinente per poter fornire orientamenti idonei al personale direttamente coinvolto nelle operazioni di abbattimento.

Il Responsabile della tutela del benessere animale ha primariamente il compito di garantire che le varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale. Come previsto

dall'articolo 17, comma 4 del regolamento, egli deve obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità di cui all'articolo 21, attraverso un percorso formativo "completo" (teorico, pratico con esame), riferito a tutte le specie animali macellate nello stabilimento di macellazione nel quale opera (paragrafi 6 e 7 delle presenti linee guida).

10. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento, gli operatori pianificano in anticipo l'abbattimento degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard.

La elaborazione e la redazione delle procedure operative standard sono interamente a carico dell'operatore e devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

1) Programmazione in base alle macellazioni:

- numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione
- metodi di stordimento e di immobilizzazione idonei rispetto alla categoria e al peso degli animali macellati.

2) Personale coinvolto:

- identificazione del responsabile della tutela del benessere animale, adeguatamente formato per tutte le operazioni che hanno luogo nel macello in cui opera;
- competenze del responsabile della tutela del benessere animale;
- identificazione degli incaricati alla effettuazione dei controlli previsti dalla procedura;
- identificazione degli operatori formati che effettuano le operazioni di: maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; immobilizzazione degli animali; stordimento; valutazione dell'efficacia dello stordimento; sospensione o sollevamento di animali vivi; dissanguamento; macellazione senza previo stordimento (rituale).

3) Indicatori e procedure di controllo sugli animali (per ciascuna linea di macellazione):

- controlli al momento dello scarico degli animali per valutare l'idoneità e le condizioni di trasporto e per definire le priorità di macellazione o di stabulazione degli animali;
- modalità di macellazione degli animali che non sono in grado di camminare;
- indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza/coscienza, insensibilità/sensibilità negli animali;
- indicatori destinati a rilevare l'assenza dei segni di vita negli animali macellati senza stordimento preventivo (macellazioni rituali)
- misure da prendere nel caso in cui i controlli indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di macellazioni rituali, presenti ancora segni di vita;
- criteri di valutazione degli indicatori;
- frequenza e fasi della macellazione in cui devono essere eseguiti i controlli di efficacia dello stordimento;
- numero di animali che devono essere controllati;
- le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti tali controlli.

Quando non è possibile la macellazione immediata degli animali, devono essere codificate le disposizioni relative alla mungitura, all'allattamento o all'abbeverata degli animali, qualora previsti. L'operatore deve indicare la persona che è tenuta a controllare a intervalli regolari lo stato generale e lo stato di salute degli animali presenti nelle strutture di stabulazione, soprattutto quando non vengono macellati nello stesso giorno in cui arrivano.

Per quanto riguarda lo stordimento e l'abbattimento, la relativa procedura:

- individua i mezzi e gli strumenti utilizzati;
- tiene conto delle raccomandazioni del fabbricante, tra cui anche specie, categoria, peso e quantità degli animali a cui è destinato il dispositivo;
- nel caso di strumenti per cui queste raccomandazioni non sono disponibili, definisce chiaramente le modalità di uso degli strumenti;
- definisce i parametri fondamentali, in relazione al metodo utilizzato (Allegato I, Capo I del regolamento) per garantire un efficace stordimento degli animali;
- prevede dei controlli regolari e su un campione sufficientemente rappresentativo di animali in relazione alla entità delle macellazioni, al fine di garantire che non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte;
- prevede la presenza di un adeguato dispositivo di stordimento di riserva.

Qualora vengano rilevate delle non conformità rispetto ai criteri stabiliti dalle procedure operative standard, dovranno essere previste idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze agli animali, e nel contempo, l'operatore dovrà sottoporre ad una attenta valutazione le modalità di stordimento e abbattimento, al fine di individuare le cause che hanno generato tali non conformità ed adottare le opportune azioni correttive.

Nella procedura dovranno essere identificate le persone incaricate della verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di immobilizzazione e di stordimento, in modo da garantire condizioni ottimali di benessere degli animali sulla base delle indicazioni riportate dalla ditta costruttrice.

Nel caso particolare di dispositivi di stordimento elettrici o a gas, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere posta particolare attenzione alla calibratura secondo le indicazioni stabilite dal regolamento.

L'operatore dovrà inoltre assicurarsi che le istruzioni di corretto utilizzo dei dispositivi siano conosciute ed applicate dal personale che opera nell'impianto.

Per poter fornire all'operatore del settore alimentare (OSA) delle precise indicazioni per permettere l'elaborazione di valide procedure operative standard, si riporta in *allegato IV* il "*manuale di guida buone pratiche di macellazione*".

11. TENUTA DEI REGISTRI

Ogni azione correttiva, adottata dal responsabile della tutela del benessere animale, necessaria a garantire il rispetto del benessere animale deve essere documentata, registrata, conservata per almeno un anno, e messa a disposizione su richiesta dell'Autorità competente che effettua i controlli.

12. ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

Gli allevatori di animali da pelliccia hanno l'obbligo di comunicare all'autorità competente i periodi nei quali effettueranno gli abbattimenti conformemente a quanto previsto dal regolamento.

L'esecuzione di tale operazione dovrà essere effettuata da una persona in possesso del certificato d'idoneità o in sua presenza e sotto la sua supervisione diretta.

A tal proposito, l'autorità competente sulla base delle proprie esigenze organizzative, potrà fornire esplicite indicazioni sui tempi e modalità di comunicazione dell'abbattimento degli animali da parte degli allevatori.

Si riporta nell'*allegato VI* delle presenti linee guida una specifica check-list per favorire l'attività di controllo ufficiale del benessere animale durante l'abbattimento degli animali da pelliccia.

13. SOSTEGNO SCIENTIFICO

L'articolo 20 del regolamento stabilisce che ogni Stato membro deve assicurare un sufficiente sostegno scientifico indipendente, per assistere le autorità competenti su loro richiesta, in merito alle seguenti problematiche:

- assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento;
- pareri scientifici sulle istruzioni fornite dai produttori sull'uso e sulla manutenzione di dispositivi di immobilizzazione e di stordimento;
- pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul suo territorio ai fini del regolamento;
- raccomandazioni relativamente alle ispezioni e audit;
- pareri sulla capacità e idoneità di entità e organismi distinti di conformarsi relativamente alle disposizioni di rilascio dei certificati d'idoneità di cui all'articolo 21, comma 2.

14. PUNTO DI CONTATTO

Al fine di poter adempiere a quanto stabilito dall'articolo 20, è istituito presso il Ministero della Salute "il punto di contatto" attraverso il quale le Autorità competenti potranno contattare al seguente indirizzo di posta elettronica "contact-point-slaughter.dgsafv@sanita.it" l'Autorità Centrale.

Tale punto di contatto oltre ad avere questa finalità avrà lo scopo di condividere con la Commissione europea e con i punti di contatto degli altri Stati membri, le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche da adottare in relazione all'attuazione del regolamento.

15. MACELLAZIONI RITUALI

Il regolamento, all'articolo 4, comma 4, stabilisce che le macellazioni rituali abbiano luogo esclusivamente all'interno di uno stabilimento di macellazione.

L'operatore responsabile dello stabilimento di macellazione, qualora voglia effettuare macellazioni rituali, dovrà presentare una istanza presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente (*Allegato VII*).

La presentazione di tale domanda è obbligatoria anche qualora queste macellazioni siano effettuate sporadicamente.

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente effettuerà un sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento ed emetterà, qualora tali requisiti siano rispettati, parere favorevole alla macellazione di cui all'articolo 4, comma 4 del regolamento (*allegato VIII*).

Il parere favorevole dovrà essere trasmesso alla Regione che provvederà a inserire tale informazione nel sistema informatizzato "S.INTE.S.I.S".

Per essere approvata da parte dell'autorità competente, la macellazione prescritta da riti religiosi senza stordimento preventivo, deve essere praticata nella maniera più idonea e deve rispettare determinati obblighi:

1. l'operatore che effettua la pratica della jugulazione (dissanguamento) deve disporre del certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21 del regolamento;
2. la macellazione rituale dei ruminanti dovrà essere effettuata prevedendo una immobilizzazione individuale e meccanica. Non è ammessa l'immobilizzazione manuale per la contenzione dell'animale. L'eventuale utilizzo della corda (usata come capezza) per bloccare i movimenti della testa può essere consentita solo se associata ad un valido contenimento meccanico del corpo dell'animale;
3. l'operatore addetto a praticare tale macellazione dovrà effettuare controlli sistematici su tutti gli animali per verificare l'assenza dei "segni di coscienza o sensibilità" nel periodo compreso tra l'esecuzione del taglio fino al completo dissanguamento; solamente dopo aver accertata la totale incoscienza o insensibilità l'animale potrà essere liberato dal sistema di immobilizzazione;
4. per ogni animale dovranno essere effettuati controlli sistematici per determinare anche l'assenza dei "segni di vita" prima di procedere alle successive fasi di preparazione;
5. nel caso in cui, durante lo svolgimento delle macellazioni rituali, gli animali presentino ancora segni di vita è necessario prevedere idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze. In tali casi, è altresì necessario sottoporre ad un'attenta valutazione le operazioni di abbattimento, al fine di individuare le cause all'origine di tale carenza e le modifiche da apportare.

16. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di benessere animale previsti dalla normativa comunitaria, il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dovranno utilizzare l'apposita check-list (*Allegato IX*) per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto di macellazione.

Tale "strumento" permetterà di agevolare la valutazione e nello stesso tempo di uniformare il controllo dei requisiti dell'impianto.

L'attività di controllo dovrà essere effettuata obbligatoriamente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della valutazione del rischio.

Entro il **31 marzo** di ogni anno, le Regioni e le Province Autonome dovranno provvedere ad inoltrare all'ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute una **rendicontazione annuale riassuntiva delle attività di controllo** effettuate nel corso dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modulo rendicontativo (*Allegato X*).

17. ATTIVITA' DI SPOPOLAMENTO

In caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento in allevamento (spopolamento), l'autorità competente responsabile di eseguire tale operazione è l'autorità sanitaria territorialmente competente che dovrà elaborare in anticipo un piano d'azione nel quale saranno indicati i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale stabilite dal suddetto regolamento.

Nella predisposizione di tale piano d'azione si dovrà tener conto anche delle opportune azioni (proporzionali ed efficaci) da intraprendere sulla base della localizzazione e della dimensione del focolaio di malattia.

Al fine di uniformare e agevolare l'elaborazione di procedure operative standard da parte delle Autorità sanitarie si riportano nell'*allegato V* delle presenti linee guida le indicazioni necessarie.

Lo spopolamento implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l'ambiente e il benessere animale.

Può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto delle norme di benessere animale comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

A tal proposito, l'Autorità competente è autorizzata a concedere deroghe a una o più disposizioni del suddetto regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa comprometterne tali aspetti.

Le Autorità Sanitarie territorialmente competenti per ogni operazione di spopolamento dovranno inviare all'Autorità Centrale, una relazione sul loro svolgimento riportando i seguenti dati:

- 1) i motivi dello spopolamento;
- 2) il numero e le specie di animali abbattuti;
- 3) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
- 4) una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;
- 5) qualsiasi deroga concessa in conformità di un rischio per la salute umana o un rallentamento significativo di un processo di eradicazione di una malattia.

Al fine di rendere più agevole tale compito, i servizi veterinari territorialmente competenti potranno avvalersi per l'invio di tali informazioni, di apposite funzionalità predisposte nel sistema informativo malattie animali nazionali – SIMAN accessibile al sito www.vetinfo.sanita.it.